

VERBALE DI ACCORDO

Il 22 dicembre 2008, in Roma

tra

- ABI


e

- DIRCREDITO-FD
- FABI
- FIBA-CISL
- FISAC-CGIL
- SILCEA
- SINFUB
- UGL CREDITO
- UILCA

premessi che:

- in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (8 dicembre 2007) e dei dirigenti (10 gennaio 2008) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale, è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2008, una copertura assicurativa per Long Term Care (LTC) a favore del predetto personale;
- che, per espressa previsione contrattuale, detta copertura viene garantita per il tramite della C.A.S.DI.C.;
- si rende, quindi, necessario un adeguamento della normativa statutaria della C.A.S.DI.C. al nuovo e significativo ampliamento della sua attività,

ciò premesso, in sostituzione – per la parte non richiamata – e a modifica dei precedenti accordi nazionali in materia, si conviene quanto segue:



 DIRCREDITO-FD FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Lo Statuto vigente della C.A.S.D.I.C. è sostituito da quello accluso come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un Notaio. Le modifiche al Regolamento della Cassa vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo medesimo.


Articolo 3

Tutte le Aziende che, avendo i requisiti statutariamente previsti, intendono iscriversi alla C.A.S.D.I.C. – fermo restando, per la Long Term Care, quanto previsto dall'art. 6 e dal relativo accordo in materia stipulato in pari data – possono conseguire l'assistenza sanitaria integrativa sia mediante intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia mantenendo in essere le intese già stipulate con il mercato assicurativo e modificandone la titolarità a favore della C.A.S.D.I.C.

Le Aziende che abbiano costituito una Cassa o un Fondo aziendale o di Gruppo possono beneficiare in tutto o in parte delle prestazioni sanitarie della C.A.S.D.I.C., mediante la stipula con la Cassa di specifiche intese finalizzate all'iscrizione alla C.A.S.D.I.C. della Cassa o Fondo aziendale o di Gruppo.

Articolo 4

Salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento, le Aziende iscritte alla C.A.S.D.I.C. verseranno entro la data del mese di dicembre stabilita dal Comitato Esecutivo, il contributo capitaro annuo complessivo a proprio carico, moltiplicato per il numero dei dipendenti, per l'assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare. I predetti dipendenti, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente articolo.



 DIRCREDITO-FD FAMILIARBA CISL FISAC-CGIL SILCEA SINFUB UGL CREDITO UILCA

Gli importi dei contributi da versare alla C.A.S.D.I.C. a carico delle Aziende e/o dei dipendenti iscritti sono oggetto di accordi sindacali. Resta fermo, per gli iscritti alla C.A.S.D.I.C., quanto previsto dal verbale di intesa del 31 maggio 2001.

La quota a carico dei dipendenti iscritti viene anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla C.A.S.D.I.C. entro la fine dell'anno precedente e successivamente trattenuta agli interessati.

Articolo 5

I dipendenti di ciascuna Azienda aderente alla C.A.S.D.I.C. sono tenuti – ove stabilito dal Comitato Esecutivo della Cassa – ad erogare al momento dell'iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, un premio di ingresso per le spese di gestione della C.A.S.D.I.C. stessa; ogni decisione in merito alla misura dello stesso, alla sua variazione o soppressione e riguardo alle modalità di erogazione, spetta al Comitato Esecutivo medesimo.


L'ammontare del contributo annuo dovuto alla C.A.S.D.I.C. dalle Aziende iscritte a titolo di concorso spese di gestione, è stabilito di anno in anno dal Comitato Esecutivo nell'ambito di una misura massima di 10,50 euro per ciascun dipendente iscritto.






Anche la misura del contributo complessivo che devono versare alla C.A.S.D.I.C. le Casse e/o Fondi aziendali o di Gruppo iscritti, a titolo di concorso spese di gestione, viene stabilito dal Comitato Esecutivo.

Detto contributo deve essere versato alla C.A.S.D.I.C. entro la data del mese di dicembre stabilita dal Comitato Esecutivo.

Articolo 6

Fermo quanto previsto dall'accordo stipulato fra le medesime Parti in pari data in materia di Long Term Care, una quota del contributo annuo per LTC – stabilita dal Comitato Esecutivo nell'ambito di una misura massima di 2 euro per ciascun dipendente iscritto – verrà utilizzata a titolo di concorso spese di gestione per l'attività di Long Term Care medesima.



 DIRCREDITO-FD     









 HABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SILCEA SINFUB UGL CREDITO IILCA

Articolo 7

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.

ALLEGATO

8-12-15.doc

DIRCREDITO-FD        
ABI
FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SILCEA SINFUB UGL CREDITO MILCA

STATUTO

DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE DEL CREDITO C.A.S.D.I.C.

Articolo 1

Denominazione - Soci

La "Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito", in sigla C.A.S.D.I.C., è stata costituita sotto forma di Associazione non riconosciuta con atto notarile del 3 dicembre 1992.

I soci della C.A.S.D.I.C. (di seguito "Cassa") sono: ABI, DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UIL C.A.

Articolo 2


Sede

La Cassa ha sede in Roma.

Articolo 3

Scopi

La Cassa, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali, nonché dei dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulati dall'ABI (di seguito nel presente Statuto denominati "contratti collettivi nazionali del settore del credito") e/o delle intese e dei Regolamenti Aziendali, ha il principale scopo di fornire agli aventi diritto assistenza per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi, senza alcun fine di lucro, un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute per la fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e degli oneri sopportati per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'M' on the left, several illegible signatures in the center, and a signature on the right. A page number '1/17' is visible near the bottom right corner.

intramuraria.

La Cassa, inoltre, operando con una gestione autonoma e separata ed in ottemperanza alle norme stabilite nella Sezione speciale del presente Statuto, ha lo scopo di fornire assistenza agli aventi diritto, che siano colpiti da eventi imprevisi ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell'individuo. Detta attività viene svolta dalla Cassa in ottemperanza a quanto stabilito in tema di *long term care* dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche.

La Cassa, sempre esclusa ogni finalità di lucro e sempre con finalità esclusivamente assistenziale, si prefigge anche lo scopo di fornire alle aziende iscritte, polizze assicurative collettive per i propri dipendenti in servizio e non, a copertura dei rischi da infortuni e morte.

La Cassa, per il raggiungimento dei suoi scopi, può costituire fondazioni secondo le disposizioni di legge in materia.

L'attività della Cassa è anche disciplinata dalle norme del presente Statuto e dalle norme del Regolamento che è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Prestazioni

La Cassa riconosce, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, sia in regime di mutualità, che in via alternativa e/o cumulativa, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Casse o Fondi, un concorso per le spese sostenute dagli aventi diritto per fruire delle prestazioni sanitarie che sono definite nel Regolamento.

Le prestazioni finalizzate a sopperire al rischio di non autosufficienza dell'individuo, in via complementare o autonoma rispetto a quelle offerte dal Servizio sanitario nazionale, sono erogate in forma di assistenza alla persona e/o di prestazioni di servizi, anche mediante il rimborso delle spese sostenute direttamente durante l'intero periodo in cui permane uno stato di non autosufficienza dell'avente diritto, nei limiti, termini e modalità previsti dal Regolamento.

Le prestazioni di *long term care* sono individuate e definite nel Regolamento, mentre l'attività svolta dalla Cassa in detto ambito è disciplinata dal presente Statuto in via autonoma e separata, secondo quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 nell'apposita Sezione speciale, relativa alla regolamentazione: delle Entrate; degli iscritti aventi diritto alle prestazioni; dei beneficiari delle prestazioni; dei pagamenti dei contributi e dei rendiconti annuali. Conseguentemente alle prestazioni offerte dalla Cassa aventi ad oggetto la *long term care* non si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8 del presente Statuto.

La Cassa fornisce agli aventi diritto le ulteriori prestazioni assicurative sempre di natura assistenziale che restano individuate nelle singole polizze collettive.

Articolo 5

Entrate

Le entrate della "Cassa", escluse quelle relative allo svolgimento dell'attività di *long term care*, sono costituite da:

- i premi di ingresso;
- il contributo spese di gestione;
- i contributi versati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Possono essere costituiti fondi di riserva con le eccedenze di bilancio.


In nessun caso durante tutta la durata dell'associazione potranno essere distribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo.

Articolo 6

Iscritti

L'iscrizione alla Cassa non è trasmissibile né rivalutabile così come intrasmissibili e non rivalutabili sono tutti i diritti economici collegati al pagamento del premio di ingresso, del contributo spese di gestione e dei contributi.

I meccanismi operativi per beneficiare delle prestazioni della Cassa così come statutariamente regolati impediscono la trasmissibilità dell'iscrizione a causa di morte.



Possono iscriversi alla Cassa, fermo quanto stabilito per le prestazioni di *long term care* disciplinate nella Sezione speciale del presente Statuto:

- a) i dipendenti della Cassa;
- b) le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che sono soci della Cassa;
- c) le Aziende associate all'Abi;
- d) tutti i dipendenti delle Organizzazioni di cui alla lettera b) e delle aziende di cui alla lettera c) del presente articolo, che siano iscritte alla Cassa alle condizioni previste dal Regolamento della stessa;
- e) tutto il personale in quiescenza, già dipendente della Cassa o già dipendente dei soggetti di cui alle lettere b) e c) iscritte alla Cassa, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- f) le Casse e/o Fondi di Assistenza sanitaria operanti nel settore del credito.



Con delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà le relative modalità e condizioni, potrà essere ammessa l'iscrizione alla Cassa di soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, purché operanti nel settore del credito.

L'iscrizione alla Cassa dell'iscritto persona fisica cessa:

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del dipendente a decorrere dalla data di cessazione dell'effettivo servizio, salvo il caso in cui il medesimo permanga iscritto come pensionato;
- in caso di recesso della persona fisica;
- in caso di recesso dell'Azienda e/o Organizzazione di appartenenza iscritta;
- per esclusione dell'iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari;
- per esclusione dell'Azienda e/o Organizzazione di appartenenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'iscrizione alla Cassa delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria cessa:

- in caso di loro recesso;
- qualora l'azienda non sia più associata all'ABI;
- per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave



inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari negli eventuali altri casi previsti dal Regolamento.

La perdita dell'iscrizione è causa di decadenza dalle cariche sociali, inoltre non dà diritto al rimborso dei contributi versati alla Cassa.

Articolo 7

Beneficiari delle prestazioni

Con la sola esclusione delle attività assistenziali di *long term care*, sono beneficiari delle prestazioni della Cassa tutti gli iscritti persone fisiche, nonché il coniuge e i figli fiscalmente a carico degli iscritti persone fisiche dipendenti.

Possono beneficiare delle prestazioni della Cassa altresì:

il coniuge ed i figli fiscalmente a carico degli iscritti in quiescenza nonché il coniuge e i figli non fiscalmente a carico ed altri familiari degli iscritti, nei casi e secondo i criteri previsti nel Regolamento della Cassa: a tal fine gli iscritti dovranno attenersi alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.



I familiari di cui ai commi precedenti, in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Cassa su domanda congiunta con gli iscritti e decadono dal diritto dal momento in cui non sussistono più i suddetti requisiti ovvero cessa per gli iscritti l'iscrizione alla Cassa.

Articolo 8

Premio di ingresso, contributo spese di gestione e contributi attinenti l'attività assistenziale svolta dalla Cassa, esclusa l'attività di long term care.

Il premio di ingresso è dovuto da tutti i dipendenti che si iscrivono alla C.A.S.D.I.C., alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, che potrà variarlo e/o sospenderlo o sopprimerlo; va corrisposto al momento della loro iscrizione.

Il contributo spese di gestione è dovuto dai soggetti iscritti alla C.A.S.D.I.C. di cui alle lettere b), c) e f) dell'art. 6 e va corrisposto ogni anno, la prima volta al momento dell'iscrizione e negli anni successivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.



L'ammontare del contributo spese di gestione è determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, tenute presenti le esigenze di bilancio, entro i limiti dell'ammontare massimo determinato dai soci della Cassa, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, quarto comma.

I contributi sono dovuti, nei limiti e/o alle condizioni previste dal Regolamento (fermo restando quanto disposto dall'art.6, quarto comma):

- dalle Aziende/Organizzazioni iscritte alla Cassa per i propri dipendenti iscritti;
- dai dipendenti iscritti alla Cassa in tutti i casi in cui siano stabiliti contributi a loro carico;
- dal personale in quiescenza iscritto alla Cassa ai sensi dell'art.6, lett. e);
- dai Fondi e/o Casse Sanitarie iscritte per i propri associati che usufruiscono delle prestazioni della Cassa.

Le misure dei contributi dovuti alla Cassa dalle Aziende, Organizzazioni, dai loro dipendenti iscritti nonché dalle Casse e/o Fondi Sanitari sono determinate, con delibera del Comitato Esecutivo, nel rispetto degli accordi nazionali ovvero delle intese e/o dei regolamenti aziendali, attuati anche a mezzo di Fondi e/o Casse Sanitarie e comunicati alla Cassa da ogni singola Azienda, Organizzazione, Fondi e/o Casse Sanitarie al momento dell'iscrizione ed, in seguito, subito dopo le eventuali variazioni.

Le misure dei contributi dovuti alla C.A.S.D.I.C. dal personale in quiescenza e dai loro familiari beneficiari delle prestazioni sono determinate dal Comitato Esecutivo della C.A.S.D.I.C. medesima.

I contributi, esclusi i contributi per spese di gestione, ricevuti da C.A.S.D.I.C., sia da parte delle Aziende/Organizzazioni/Fondi e/o Casse Sanitarie che da parte dei dipendenti in servizio e/o in quiescenza, sono destinati per il loro intero ammontare esclusivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria di C.A.S.D.I.C. in favore dei propri iscritti.

Il Comitato Esecutivo, sia nel caso che la C.A.S.D.I.C. operi in regime di mutualità sia che operi mediante la stipula di polizze assicurative e accordi con Enti Assicurativi e/o altre Casse o Fondi, può anche stabilire prestazioni e/o misure di contributi differenziate per iscritti o gruppi di iscritti, persone fisiche, sia su specifica richiesta delle Aziende e delle Organizzazioni di appartenenza, nonché dei Fondi e/o Casse Sanitarie, sia in conseguenza

AA



6/17



dell'andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente e relativo agli Enti di appartenenza dei dipendenti iscritti, ovvero all'Azienda di provenienza del personale in quiescenza iscritto, ovvero ai Fondi e/o Casse Sanitarie iscritte.

Le Aziende/Organizzazioni/Fondi e/o Casse Sanitarie provvedono a versare alla Cassa anche i premi di ingresso e i contributi a carico dei dipendenti iscritti - con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo della Cassa stessa - con recupero nei confronti degli interessati.

Nell'ipotesi di iscrizione nel corso dell'anno i contributi previsti dal quarto comma del presente articolo sono dovuti dalla decorrenza dell'iscrizione, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo della Cassa.

Articolo 9

Organi della Cassa

Sono organi della Cassa:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10


Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 16 (sedici) ad un massimo di 20 (venti) membri, che possono essere eccezionalmente scelti anche fuori dell'ambito dei soci e degli iscritti alla Cassa.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati per la metà del loro numero complessivo dall'ABI e per l'altra metà dagli altri soci

Gli Amministratori durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; essi sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo di durata della carica su designazione del socio e/o dei soci che già avevano designato

AA



17



l'amministratore cessato.

Il Consiglio, ferme le attribuzioni del Comitato Esecutivo, ha il compito di amministrare la Cassa ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni al Comitato Esecutivo, al Presidente e/o al Vice Presidente nonché ad un Consigliere delegato e/o al Direttore, se nominato; può inoltre delegare al Comitato Esecutivo anche le deliberazioni di cui al punto n. 2) lett. a) di seguito indicato.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

1) le deliberazioni, assunte a maggioranza semplice, relative a:

a) la nomina nel proprio ambito del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, con le modalità previste dall'art. 12;

b) l'approvazione e la promulgazione del Regolamento e delle eventuali modifiche;

c) la proposta ai soci di eventuali modifiche al presente Statuto;

d) l'assunzione e il licenziamento del Direttore, se nominato, nonché il trattamento economico e giuridico da adottare in relazione ai rapporti di lavoro in essere con tutto il personale dipendente della Cassa.

e) i criteri e le modalità per le iscrizioni e le ammissioni alla Cassa previste dall'art. 6, quarto comma e dall'art. 19, secondo comma, nonché l'esclusione degli iscritti di cui all'art. 6, quinto e ottavo alinea ed all'art. 19, quinto comma, terzo alinea;

f) l'elezione tra i suoi componenti dei membri del Comitato Esecutivo;

2) le deliberazioni assunte con la maggioranza dei 6/10 dei componenti, relative a:

a) le modalità di impiego ed investimento dei contributi ricevuti per *long term care*;

b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario separato afferente l'attività di *long term care*;

c) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario complessivo relativo agli esercizi finanziari annuali;

d) l'approvazione dei contratti necessari per il perseguimento delle finalità della Cassa (escluse le polizze sanitarie), nonché l'individuazione e la specificazione delle prestazioni minime di assistenza sanitaria da porre a base delle polizze sanitarie concordate

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a circular stamp with the date '8/17' on the right.

direttamente dalla Cassa con le società di assicurazione, ovvero da rendere agli iscritti in regime di autogestione mutualistica;

e) l'individuazione e la specificazione delle prestazioni relative alla *long term care* da rendere agli iscritti in regime di autogestione mutualistica totale e/o parziale ovvero eventualmente da rendere, anche parzialmente, a mezzo di polizze assicurative concordate direttamente dalla Cassa con società di assicurazione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Cassa almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/4 dei suoi componenti.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'O.d.G. e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata, da spedire al domicilio dei componenti il Consiglio e dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta anche con telegramma o fax, contenente in ogni caso l'O.d.G., da spedire almeno 4 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che nei casi in cui è prevista specificamente una maggioranza diversa.

La maggioranza qualificata dei sei decimi si intende arrotondata all'unità superiore.






Articolo 11

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio.

Esso è composto da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- 2 membri tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dall'ABI;






- 2 membri tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dagli altri soci;
- 1 membro tra quelli designati, nell'ambito del Consiglio, dal socio e/o dai soci che designano il Vice Presidente.

Sono attribuite al Comitato Esecutivo le seguenti funzioni:

- sovrintendere all'attuazione e all'esecuzione delle delibere del Consiglio, nonché alla gestione della Cassa;
- proporre al Consiglio la nomina e la revoca del Direttore della Cassa;
- assumere e licenziare il personale (escluso il Direttore) necessario per il funzionamento della Cassa;
- determinare la misura del premio di ingresso e dei contributi per spese di gestione dell'attività di assistenza sanitaria, sulla base di quanto stabilito con specifico accordo da tutte le parti contraenti dei contratti collettivi nazionali del settore del credito;
- determinare la misura del contributo per la gestione separata della *long term care*, sulla base di quanto stabilito con specifico accordo da tutte le parti contraenti dei contratti collettivi nazionali del settore del credito;
- determinare gli interessi di mora da applicare sui contributi, anche per spese di gestione, laddove dovute, versati in ritardo;
- predisporre, in raccordo con il Direttore, il rendiconto complessivo e il rendiconto separato afferente l'attività di *long term care* dell'esercizio finanziario annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- stabilire l'entità del contributo dovuto dagli iscritti in quiescenza;
- stabilire l'entità del contributo aggiuntivo previsto per i familiari degli iscritti di cui all'art. 7, secondo comma del presente statuto;
- definire le modalità di versamento dei contributi;
- emettere le decisioni in secondo grado su eventuali ricorsi degli iscritti che siano stati avanzati in primo grado al Presidente e non accolti dal medesimo: a tal fine gli interessati dovranno formulare apposita richiesta al Comitato Esecutivo entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di mancato accoglimento;
- provvedere ad ogni altro compito ad esso delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si riunisce almeno ogni 4 mesi.



10/17

Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste, in via generale, per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Cassa sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di seguito indicato.

Per il primo mandato triennale seguente all'avvenuta costituzione della C.A.S.D.I.C. il Presidente e il Segretario sono stati individuati nelle persone che le rappresentanze di parte sindacale in seno al Consiglio di Amministrazione hanno designato nel proprio ambito; il Vice Presidente nella persona che la rappresentanza di parte datoriale in seno al Consiglio stesso ha designato nel proprio ambito.

Per il mandato triennale successivo, il Presidente e il Segretario sono stati individuati nelle persone che la rappresentanza di parte datoriale in seno al Consiglio ha designato nel proprio ambito; il Vice Presidente nella persona che le rappresentanze di parte sindacale in seno al Consiglio hanno designato nel proprio ambito.

Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa, sovrintende alla sua gestione ed assicura l'attuazione delle direttive degli Organi Collegiali, decide in primo grado sui ricorsi degli iscritti, svolge le funzioni e compie le attività e gli atti specifici a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni e poteri dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 13

Direttore

Ai servizi della Cassa può essere preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi collegiali della Cassa ed ha la responsabilità di gestire e controllare l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi stessi nell'ambito delle direttive del

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with the date 11/17 below it.

Presidente.

Il Direttore è tenuto ad essere presente, salvo diversa indicazione del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione della Cassa è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 6 membri effettivi e da 4 membri supplenti; 3 membri effettivi e 2 membri supplenti sono nominati dall'ABI e 3 membri effettivi e 2 membri supplenti sono nominati dagli altri soci.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio; essi possono essere riconfermati

Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente a maggioranza dei componenti, secondo il criterio di seguito indicato.

Per il primo mandato triennale seguente all'avvenuta costituzione della C.A.S.D.I.C. il Presidente è stato eletto nell'ambito delle persone nominate dal socio di parte datoriale.

Per il mandato triennale successivo il Presidente è stato eletto nell'ambito delle persone nominate dai soci di parte sindacale.

Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.

Il membro del Collegio cessato nel corso del mandato è sostituito, per il periodo residuo di durata della carica, da uno dei membri supplenti scelto dal socio e/o dai soci che avevano designato il revisore dei conti cessato.

I Revisori dei Conti accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, anche in relazione alla contabilità separata afferente l'attività di *long term care*, redigono una relazione specifica sul rendiconto separato relativo all'attività di *long term care* ed una ulteriore relazione relativa al bilancio annuale, comprensivo del rendiconto separato, accertano le consistenze di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà afferenti la gestione complessiva e la gestione separata della *long term care* e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; inoltre possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può assistere, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 15

Rendiconto annuale

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti economici e finanziari dell'esercizio annuale devono essere predisposti a norma dell'art. 11 e separatamente a norma dell'art. 22.

Il rendiconto economico complessivo deve essere approvato a norma dell'art. 10 entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 16

Scioglimento della Cassa

Lo scioglimento della Cassa è deliberato con decisione unanime dei soci.

In ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patrimonio residuo della Cassa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dell'Organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Il patrimonio gestito dalla Cassa in qualità di mandataria dei soggetti iscritti di diritto ovvero con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione ed onerati del pagamento del contributo per le prestazioni di *long term care* ai sensi dell'art. 19, in ipotesi di scioglimento della Cassa dovrà essere devoluto all'organismo che sarà individuato ed indicato di comune accordo da tutti i firmatari dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli impiegati e dei dirigenti del settore del credito, secondo le modalità ed i termini che pure dovranno essere indicati.

**SEZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA STATUTARIA
DELL'ATTIVITÀ DI *LONG TERM CARE*.**

Articolo 17

Disciplina dell'attività

L'attività di assistenza per *long term care* è svolta dalla Cassa in ottemperanza a quanto stabilito nei vigenti contratti collettivi nazionali del settore del credito stipulati dall'ABI e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche. Detta attività è disciplinata in via autonoma e separata anche contabilmente dalle seguenti disposizioni statutarie che riguardano: le entrate; gli iscritti; i beneficiari delle prestazioni; i contributi; il rendiconto annuale.

Per il regolamento di questa materia resta pertanto ferma l'applicazione di tutte le altre norme previste nel presente Statuto e qui non modificate né sostituite, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8, che sono sostituiti dalle norme inserite nella presente sezione speciale.

Articolo 18



Le entrate

Le entrate della Cassa per lo svolgimento dell'attività di *long term care* sono costituite esclusivamente dai contributi annualmente dovuti da tutte le aziende che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito, nella misura ivi di volta in volta stabilita e convenuta, nonché dagli eventuali frutti di qualsiasi genere e specie periodicamente maturati.

I contributi per la gestione dell'attività di *long term care* sono ricompresi nei contributi di cui sopra e sono determinati, nella loro misura massima, da tutte le parti contraenti dei contratti collettivi nazionali del settore del credito, soci della C.A.S.D.I.C.

Possono essere costituiti fondi di riserva con le eccedenze di bilancio, finalizzati unicamente ad uso LTC.

In nessun caso durante tutta la durata dell'associazione potranno essere distribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo.



Articolo 19

Gli iscritti

In ottemperanza a quanto stabilito nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e loro future modificazioni e/o integrazioni, sono iscritti di diritto alla Cassa:



- a) le Aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza sindacale all'ABI;
- b) le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, operanti sul territorio nazionale, che sono soci della Cassa e che nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito, fermo l'obbligo di corrispondere il prescritto contributo annuale;
- c) tutti i dipendenti di dette aziende e organizzazioni in servizio a far data dal 1 gennaio 2008;
- d) tutto il personale in quiescenza, già dipendente, al momento del pensionamento, dei soggetti di cui alle lettere a) e b), cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 2008.

Sono altresì iscritti di diritto:

- e) i dipendenti della C.A.S.D.I.C., fermo l'obbligo della Cassa di corrispondere il prescritto contributo annuale.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione viene ammessa l'iscrizione alla C.A.S.D.I.C. delle Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria aziendali e/o di Gruppo operanti nel settore del credito, che abbiano stipulato specifica convenzione con la Cassa al fine di assicurare ai propri iscritti le coperture di *long term care* previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito, relativamente alle Aziende - e relativi dipendenti - che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Il Regolamento determina le condizioni, i termini e le modalità per l'ammissione dell'iscrizione.

L'iscrizione di diritto ovvero deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'adesione separata per l'assistenza avente ad oggetto la *long term care* non è trasmissibile né rivalutabile, così come intrasmissibili e non rivalutabili sono tutti i diritti economici collegati al pagamento dei contributi.



I meccanismi operativi per beneficiare delle prestazioni della Cassa così come statutariamente regolati impediscono la trasmissibilità dell'iscrizione a causa di morte.

L'iscrizione alla Cassa dell'iscritto persona fisica cessa:

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del dipendente a decorrere dalla data di cessazione dell'effettivo servizio, salvo il caso in cui il medesimo permanga iscritto come pensionato e/o esodato;
- in caso di recesso della persona fisica;
- per esclusione dell'iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari;
- per il venir meno dell'iscrizione di diritto dell'Azienda di appartenenza.

Articolo 20

I beneficiari delle prestazioni



Sono beneficiari delle prestazioni di *long term care* fornite dalla Cassa tutti gli iscritti persone fisiche per il periodo di durata dell'iscrizione. Sono altresì beneficiari delle suddette prestazioni i lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento presso aziende iscritte alla C.A.S.DI.C. qualora la condizione di non autosufficienza si determini durante il periodo di durata dell'iscrizione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19.

Articolo 21

I contributi annuali

I contributi annuali, ivi compresi i contributi di gestione come disciplinati dal Regolamento, sono dovuti, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, nelle misure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e future loro modificazioni ed integrazioni:

- da tutte le Aziende e/o Organizzazioni imprenditoriali e sindacali iscritte di diritto alla Cassa in relazione al numero dei loro dipendenti in servizio alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- da tutte le Casse e/o Fondi di Assistenza Sanitaria operanti nel settore del credito, iscritti



a seguito di delibera del Consiglio emanata ai sensi dell'art. 19, terzo comma, che abbiano stipulato per le prestazioni di *long term care* specifica convenzione con la C.A.S.D.I.C.; i contributi annuali sono determinati sulla base del numero dei dipendenti in servizio delle aziende di riferimento dei soggetti iscritti, rilevato alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento del suddetto contributo di *long term care*.

Articolo 22

Il rendiconto annuale separato

Attività, passività, proventi ed oneri afferenti la gestione della *long term care* sono iscritti in un rendiconto economico e finanziario annuale d'esercizio, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di natura assistenziale svolte dalla Cassa, accompagnato ed illustrato da specifiche relazioni degli organi di amministrazione e controllo.

Il rendiconto separato è comunque parte integrante del rendiconto annuale relativo alla complessiva gestione di tutte le attività della Cassa ed è con esso predisposto ed approvato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15 del presente statuto.

